



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/10/2021** (punto N 24)

Delibera

N 1078

del 18/10/2021

*Proponente*

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Cecilia CHIARUGI

*Direttore* Francesca GIOVANI

*Oggetto:*

DGR 27 dicembre 2016 n. 1407 recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e ss.mm.ii. - Modifiche

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
1	Si	Modifiche
2_	Si	Testo coordinato

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”, come da ultimo modificato dal D.P.G.R. 10 agosto 2020, n. 84/R;

Vista la D.G.R. n. 1407 del 27 dicembre 2016, recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)", modificata da ultimo con la D.G.R. n. 482/2020;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 276/2003 in base al quale gli enti bilaterali sono “*costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentati*”;

Considerato che la natura bilaterale degli enti di cui al capoverso precedente si pone pertanto a garanzia dell'applicazione dell'accordo sindacale di armonizzazione tra il contratto di riferimento dell'ente bilaterale ed il CCNL Formazione Professionale – anni 2011-2013, sottoscritto in data 8 giugno 2012;

Considerato altresì che gli enti bilaterali rientrano tra i soggetti esentati dal rispetto del requisito di mantenimento relativo al Volume dell'Attività di Formazione, di cui al punto I.2.7 dell'art. 4, in quanto “*soggetti ai quali la legge attribuisce, tra le attività istituzionali, anche l'Attività di Formazione*”, in considerazione del D.Lgs. 276/2003, art. 2, comma 1, lettera h) e del D.Lgs. 81/2008 articoli 10, 32 comma 4, 37 comma 7 bis, 51 comma 3 bis, 98 comma 2;

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 2.4.1 - *Requisiti specifici per Accreditamento ambito “Obbligo d'istruzione”*, lettera c), introducendo una deroga per gli enti bilaterali, che consenta loro la possibilità di mantenere il CCNL di riferimento, alle seguenti condizioni:

- raggiungimento di un accordo bilaterale volto ad armonizzare il CCNL di riferimento con CCNL Formazione Professionale - anni 2011-2013, sottoscritto in data 8 giugno 2012 e successivi rinnovi e modifiche per garantire che siano presenti gli istituti contrattuali previsti da quest'ultimo, ove quello di riferimento non li preveda o siano inferiori;
- comunicazione al Settore competente dell'avvenuta armonizzazione;

Ritenuto altresì necessario adeguare le disposizioni in materia di accreditamento regionale degli organismi formativi contenute nel Disciplinare approvato dalla citata D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. in coerenza con elementi di valutazione emersi nel corso dell'applicazione del nuovo modello di accreditamento e con esigenze di chiarimenti e adeguamenti pervenute dagli stakeholders introducendo all'art. 8.2 lettera A - *Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti* ulteriori tipologie di penalizzazione per gestire irregolarità non disciplinate dalla vigente normativa di accreditamento;

Ritenuto inoltre necessario procedere per esigenze di chiarezza a riformulare le disposizioni inerenti i seguenti requisiti:

- all'art. 2.4.1 - *Requisiti specifici per Accreditamento ambito “Obbligo d'istruzione”* è inserita una precisazione relativa ai consorzi ed alle forme associative tra istituzioni scolastiche;
- all'art. 4 - *Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento degli organismi formativi*:
  - Requisito I.2 “*Situazione economico-finanziaria dell'organismo*”, vengono indicate le tipologie di reato oggetto di verifica e si abroga il punto I.2.5;

- Requisito I.3 “*Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate*”, è introdotto un orario minimo settimanale per i contratti di lavoro subordinato part-time;
- Requisito I.3 “*Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate*”, vengono indicate le tipologie di reato oggetto di verifica e per le figure di presidio;
- Requisito I.4 “*Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati*”, punto I.4.2 è richiesta la presenza del piano biennale di sviluppo delle risorse umane rimuovendone la dipendenza dall’approvazione di specifiche disposizioni regionali;

Ritenuto altresì necessario procedere all’inserimento di alcune modifiche di carattere redazionale e alla correzione di errori materiali;

Visto l’Allegato 1 recante le modifiche al disciplinare “Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione (art.71 Regolamento 47/R e ss.mm.ii.) - Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, di cui all’Allegato A alla DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di approvare, per esigenze di chiarezza e trasparenza, il testo aggiornato del disciplinare “Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione (art.71 Regolamento 47/R e ss.mm.ii.) - Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, Allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che sostituisce gli analoghi documenti approvati con le delibere n. 1407/2016, n. 995/2017, n. 1244/2017, n. 414/2018, n. 735/2018, n. 985/2018, n. 1368/2019, n. 130/2020, n. 1367/2020 e n. 482/2021 nel quale sono inserite le modifiche di cui all’Allegato 1 al presente atto;

Dato atto altresì che, in riferimento al criterio IV “Performance dell’organismo” dell’art. 4 del disciplinare di accreditamento sopra richiamato, il calcolo degli indicatori in una prima fase potrà essere avviato a livello sperimentale senza l’attribuzione di crediti / debiti di cui all’art. 8.2 let. B), a seguito di apposita comunicazione agli organismi formativi da parte del competente settore regionale;

Richiamata la DGR n. 1367 del 2 novembre 2020 ed in particolare i punti 3, 4 e 5 del dispositivo che recitano rispettivamente:

- 3) di stabilire che, fino all’adeguamento del sistema informativo dell’accreditamento, restano validi i format, la modulistica ed ogni altra documentazione presente nel sistema stesso;
- 4) di demandare al dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione e Formazione le azioni necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione, in particolare per l’adeguamento del sistema informativo dell’accreditamento;
- 5) di stabilire che le modifiche introdotte al requisito II.1 “Disponibilità e adeguatezza locali, arredi e attrezzature”, punto II.1.1.d) si applicano alle domande di accreditamento presentate successivamente all’adozione del decreto del dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione e Formazione con il quale si comunica l’avvenuto adeguamento di cui al punto 4);

Preso atto dell’informativa data ai componenti dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita, di cui all’articolo 23 della L.R. 32/2002, nell’ambito delle seduta del 14/10/2021;

Preso atto che è stata data l’informativa alla commissione consiliare competente di cui all’art. 71, comma 2 del DPGR 47/R/2003;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 30 settembre 2021;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare l'Allegato 1 recante le modifiche al disciplinare "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione (art.71 Regolamento 47/R e ss.mm.ii.) - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica", di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il testo aggiornato del disciplinare "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione (art.71 Regolamento 47/R e ss.mm.ii.) - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica", Allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che sostituisce gli analoghi documenti approvati con le delibere n. 1407/2016, n. 995/2017, n. 1244/2017, n. 414/2018, n. 735/2018, n. 985/2018, n. 1368/2019, n. 130/2020, n. 1367/2020 e n. 482/2021 nel quale sono inserite le modifiche di cui all'allegato 1 al presente atto;

3) di demandare al dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro le azioni necessarie a dare attuazione alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile  
CECILIA CHIARUGI

La Direttrice  
FRANCESCA GIOVANI